REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1982

relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 48.01 C II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni riguardanti la classificazione doganale della carta e dei cartoni presentati in rotoli, fabbricati con pasta di legni resinosi ottenuta con il procedimento detto « ad alto rendimento » ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2655/82 [3], colloca alla sottovoce 48.01 C II la carta e i cartoni kraft, altri, e alla sottovoce 48.01 F la carta e i cartoni diversi da quelli classificati nelle precedenti sottovoci della voce 48.01 ; che, ai fini della classificazione del prodotto in questione, possono essere prese in considerazione le voci suindicate ;

considerando che il suddetto procedimento comporta un'interruzione anticipata della cottura per cui una parte notevole della lignina non viene eliminata dalle fibre ; che, pertanto, un esame al microscopio di laboratorio effettuato secondo il metodo della colorazione darebbe risultati in base ai quali questi prodotti, conformemente alle note esplicative della tariffa doganale comune relative alla sottovoce 48.01 C, sarebbero esclusi dalla sottovoce 48.01 C II e classificati nella sottovoce 48.01 F ;

considerando, tuttavia, che un esame al microscopio che si riferisca soltanto alla struttura delle fibre fa apparire che si tratta di una pasta chimica al solfato, con fibre lunghe ed intatte e prive, pertanto, di tracce della sfibratura meccanica del legno che ne avrebbe causato il laceramento durante la macinazione negli sfibratori ;

considerando, pertanto, che bisogna ammettere che la carta e i cartoni, fabbricati secondo il summenzionato procedimento, rispondono alle caratteristiche richieste per l'ammissione nella sottovoce 48.01 C II della tariffa doganale comune, la quantità di lignina rimanente non riveste un'importanza essenziale ; che, di conseguenza, i prodotti in questione vanno classificati nella suddetta sottovoce ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La carta e i cartoni presentati in rotoli, fabbricati con pasta chimica di legni resinosi ottenuta con il procedimento detto « ad alto rendimento » devono essere classificati, nella tariffa doganale comune, come segue :

48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :

C. Carta e cartoni kraft :

II. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 280 del 2. 10. 1982, pag. 14.